



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

Disegno di legge: « **Disciplina delle Associazioni Pro Loco** »

RELAZIONE DESCRITTIVA

Alla luce della Legge n. 56/2014 che, nell'ambito della riforma in materia di enti locali, ha individuato un nuovo riparto delle funzioni tra Province e Regioni, nonché della Legge Regionale n. 14/2015 “Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56” con la quale la Regione Calabria ha riassunto le funzioni delegate alle provincie ai sensi della legge regionale 34/2002;

Preso atto che tra le funzioni riassunte risultano quelle in materia di Associazioni Pro Loco, la Giunta regionale intende proporre un Disegno di legge che, nel disciplinare tali associazioni, di natura privata e su base volontaria, ne individui il ruolo e la funzione, riconoscendo il loro prezioso apporto alla valorizzazione turistica del territorio, sia in termini di servizi che di programmazione di attività ed eventi, alla promozione sociale e alla riscoperta dell'identità culturale.

A tal fine viene prevista l'istituzione dell'Albo regionale, in sostituzione degli Albi provinciali.

Oltre al ruolo delle singole Pro Loco viene riconosciuto il ruolo dell'Unpli

Vengono incentivate forme di collaborazione tra l'Unpli e la regione, nonché delle pro loco con comuni, unioni di comuni ed altri organismi che concorrono allo sviluppo turistico del territorio.

Per quanto concerne le modalità di funzionamento ed i contenuti statutari, fatte salve le autonome prerogative della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si rimanda ad un atto della Giunta Regionale

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1: definisce la natura giuridica delle pro loco e l'ambito territoriale in cui esse possono operare in forma singola o associata o in collaborazione con i comuni;

Art. 2: riconosce il ruolo delle Pro loco nell'ambito della valorizzazione turistica e sociale del territorio individuando le tipologie di intervento in cui essa si estrinseca sia sotto forma di servizi che di programmazione delle attività;

Art. 3: individua, i settori di attività in cui si attuano gli interventi delle Pro loco;

Art. 4: riconosce il ruolo e la funzione dell'Unpli;

Art. 5: viene istituito l'Albo regionale delle Pro loco e disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo dando la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di iscrivere nello stesso comune più di una Pro loco;

Art.6 : definisce le finalità dell'iscrizione all'albo

Art. 7: prevede l'adozione dello statuto tipo da approvarsi con atto della Giunta Regionale, i contenuti obbligatori dello stesso e disciplina la devoluzione del patrimonio;

Art. 8: detta le procedure per l'iscrizione all'albo

Art.9: prevede le ipotesi di cancellazione dall'albo;

Art 10 determina i campi di attività in cui le pro loco possono operare in collaborazione con comuni ed unioni di comuni

Art 11: detta le disposizioni transitorie;

Art 12: modifica la lett.c del comma 2 dell'art 14 della L.R. n.8/2008 relativamente agli IAT sostituendo la parola “provinciale” con la parola “regionale” ed abroga gli art 15 e 16 della L.R. n.8/2008

Il Dirigente del Settore
D.ssa Anna Perani

Il Dirigente Generale
D.ssa Sonia Tallarico



D.ssa Anna Perani

D.ssa Sonia Tallarico